



Città di Cosenza

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE
TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

CON DELIBERAZIONE N. 46 DEL 29 SETTEMBRE 2014.

INDICE

ARTICOLO 1.....	4
<i>DEFINIZIONI</i>	4
ARTICOLO 2.....	5
<i>ISTITUZIONE DELLA TASSA</i>	5
ARTICOLO 3.....	5
<i>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</i>	5
ARTICOLO 4.....	5
<i>PRESUPPOSTO DELLA TASSA</i>	5
ARTICOLO 5.....	6
<i>SOGGETTO ATTIVO</i>	6
ARTICOLO 6.....	6
<i>SOGGETTI PASSIVI</i>	6
ARTICOLO 7.....	7
<i>LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TASSA</i>	7
ARTICOLO 8.....	7
<i>LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA</i>	7
ARTICOLO 9.....	9
<i>DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA</i>	9
ARTICOLO 10.....	10
<i>CATEGORIE DI UTENZA</i>	10
ARTICOLO 11.....	10
<i>DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE</i>	10
ARTICOLO 12.....	11
<i>COMMISURAZIONE DELLE SUPERFICI</i>	11
ARTICOLO 13.....	11
<i>UTENZE DOMESTICHE</i>	11
ARTICOLO 14.....	12
<i>ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI</i>	12
ARTICOLO 15.....	12
<i>RIDUZIONI TARIFFARIE</i>	12
ARTICOLO 16.....	13
<i>AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E L'AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI</i>	13
ARTICOLO 17.....	15
<i>AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI</i>	15
ARTICOLO 18.....	16
<i>TASSA GIORNALIERA</i>	16
ARTICOLO 19.....	17
<i>DICHIARAZIONE TARI</i>	17
ARTICOLO 20.....	19

<i>RISCOSSIONE E VERSAMENTI</i>	19
<i>ARTICOLO 21</i>	20
<i>DILAZIONI DI PAGAMENTO</i>	20
<i>ARTICOLO 22</i>	20
<i>RIMBORSI E COMPENSAZIONE</i>	20
<i>ARTICOLO 23</i>	21
<i>IMPORTI MINIMI</i>	21
<i>ARTICOLO 24</i>	21
<i>VERIFICHE ED ACCERTAMENTI</i>	21
<i>ARTICOLO 25</i>	23
<i>SANZIONI ED INTERESSI</i>	23
<i>ARTICOLO 26</i>	24
<i>RISCOSSIONE COATTIVA</i>	24
<i>ARTICOLO 27</i>	24
<i>CONTENZIOSO</i>	24
<i>ARTICOLO 28</i>	24
<i>FUNZIONARIO RESPONSABILE</i>	24
<i>ARTICOLO 29</i>	25
<i>ENTRATA IN VIGORE. NORME TRANSITORIE E FINALI</i>	25
<i>ARTICOLO 30</i>	25
<i>RINVIO ALLA DISCIPLINA LEGISLATIVA. CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO</i>	25
<i>ARTICOLO 31</i>	25
<i>ABROGAZIONI</i>	25
<i>ALLEGATO A)</i>	26
<i>CATEGORIE UTENZE TASSA RIFIUTI</i>	26
<i>ALLEGATO B)</i>	27
<i>RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI</i>	27

Regolamento per la disciplina della componente TASSA SUI RIFIUTI (TARI) dell'imposta unica comunale (IUC).

Articolo 1

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

a) per «tassa» la prestazione patrimoniale dovuta per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati;

b) per «tariffa», l'importo unitario dovuto in base alle categorie di utenza per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati;

c) per «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

d) per «rifiuti urbani» e «rifiuti speciali» quelli definiti dall'articolo 184, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni ^[1];

e) per «rifiuti assimilati agli urbani» quelli definiti e classificati nell'allegato *B)* al presente regolamento;

f) per «metodo normalizzato» il criterio di determinazione base della tariffa disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

g) per «soggetto gestore» il soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani;

h) per «piano finanziario» il documento contenente il fabbisogno finanziario da coprire tramite tariffa, per gli interventi relativi al servizio di gestione rifiuti, disciplinato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

^[1] Si trascrivono i commi 2 e 3 dell'articolo 184 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: «**2.** Sono rifiuti urbani: *a)* i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; *b)* i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera *g)*; *c)* i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; *d)* i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; *e)* i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; *f)* i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere *b)*, *c)* ed *e)*. **3.** Sono rifiuti speciali: *a)* i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.; *b)* i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis*; *c)* i rifiuti da lavorazioni industriali; *d)* i rifiuti da lavorazioni artigianali; *e)* i rifiuti da attività commerciali; *f)* i rifiuti da attività di servizio; *g)* i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; *h)* i rifiuti derivanti da attività sanitarie».

Articolo 2

Istituzione della tassa

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, nel territorio del comune di Cosenza, è istituita la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Articolo 3

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, nel territorio del comune di Cosenza, l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilendo condizioni, modalità, ed obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le sanzioni connesse alle violazioni.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 4

Presupposto della tassa

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le

utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Articolo 5

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune di Cosenza nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

Articolo 6

Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, di cui al comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Nei locali adibiti a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, ancorché non rientrante nelle operazioni assoggettabili all'imposta sul valore aggiunto, il titolare ha l'obbligo di indicare la superficie dei locali destinati allo svolgimento di dette attività che, ai fini dell'applicazione della tariffa, costituisce una autonoma utenza non domestica cui è applicata la tariffa corrispondente alla specifica categoria di appartenenza dell'attività effettivamente svolta.

6. Per quanto riguarda i condomini l'amministratore è tenuto a fornire, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del comune di Cosenza o del soggetto gestore, l'elenco dei soggetti occupanti, o detentori dei locali e delle aree rilevanti ai fini del presente regolamento e partecipanti al condominio (ivi

comprese le utenze non domestiche), completo dei relativi dati utili alla tassazione quali: superficie (mq), nome occupanti, detentori, proprietari, dati catastali. L'amministratore è inoltre tenuto a comunicare ogni eventuale variazione entro il termine massimo di 30 giorni dalla stessa. L'amministratore è tenuto a comunicare la data di cessazione del suo ufficio. Per tali comunicazioni è permesso anche l'utilizzo di strumenti informatici.

Articolo 7

Locali e aree scoperte soggetti alla tassa

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del comune di Cosenza. Si considerano soggetti alla TARI i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta per i medesimi siano stati rilasciati, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile, o sia stata presentata a tal fine una dichiarazione o comunicazione a pubbliche autorità, da parte del titolare.

2. Sono soggette alla tassa le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio del comune di Cosenza, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Articolo 8

Locali e aree scoperte non soggetti alla tassa

1. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa anche i seguenti locali e aree scoperte incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti se non in misura del tutto trascurabile:

a) adibiti ad impianti tecnologici (es. termoelettrici, elettrici, idraulici) di servizio a fabbricati ed aree, nonché utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;

b) nei quali si effettua esclusivamente lo stoccaggio merci e/o materiali a fini di conservazione o deposito senza alcun intervento di lavorazione, imballaggio o altra attività che possa produrre rifiuti;

c) nei quali si effettuano esclusivamente attività sportive o ginniche limitatamente alle sole superfici adibite a tale uso;

d) locali delle case coloniche utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa agricola;

e) per condizioni obiettive di non utilizzabilità durante l'anno a causa di forza maggiore;

f) locali e relative pertinenze destinati all'esercizio della religione o del culto della chiesa cattolica, nonché delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell'art. 8 della Costituzione;

g) nei quali, per specifiche caratteristiche di struttura o destinazione, si producono di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

h) per i quali non esiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti in regime di privativa comunale a causa di norme legislative o regolamentari ovvero di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;

i) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati.

3. Nella determinazione della superficie ai fini della applicazione della tassa sui rifiuti non si tiene conto di quei locali ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal comune di Cosenza, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata applicando, in via forfettaria, alla superficie su cui l'attività è svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Tipologia di attività	% di riduzione della superficie promiscua
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge n. 833 del 1978)	35%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali, servizi di parrucchieria	25%
Officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti, elettrauto, autocarrozzerie e verniciatori in genere	50%
Caseifici e cantine vinicole e frantoi, industrie alimentari	30%
Falegnamerie, industrie del legno e di prodotti in legno, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	50%
Officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche	50%
Tipografie, stamperie e laboratori per incisione	60%
Laboratori fotografici o eliografici	25%
Lavorazione materie plastiche e vetroresine, vetrerie	25%
Industrie e laboratori tessili	30%
Fabbricazione di prodotti chimici, fibre sintetiche e artificiali, lavorazione di minerali non metalliferi	50%

5. La riduzione superficiaria di cui al comma precedente sarà applicata solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione ed a fornire idonea documentazione comprovante la produzione continuativa e prevalente dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alla normativa vigente (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione nella denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la suddetta riduzione superficiaria non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

6. Al fine del permanere della riduzione superficiaria, i contribuenti interessati devono annualmente comunicare, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, i quantitativi di rifiuti speciali non assimilati prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento/recupero. In alternativa i contribuenti possono presentare apposita dichiarazione sostitutiva di quanto indicato nel periodo precedente.

Articolo 9

Determinazione della tariffa

1. La tassa sui rifiuti (TARI) è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La determinazione delle tariffe relative alla TARI avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

3. In conformità al piano finanziario, il comune di Cosenza, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, determina le tariffe per le singole utenze, sia per la quota fissa sia per quella variabile. I parametri di riferimento sono fissati in base al metodo normalizzato di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

4. In caso di mancata adozione della tariffa nei termini di cui al comma 3, si intende prorogata la tariffa in vigore.

5. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

6. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi dello

smaltimento dei rifiuti nelle discariche, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

7. A norma del comma 666 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Articolo 10

Categorie di utenza

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente di cui al d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e tenuto conto delle specificità della realtà comunale.
3. La classificazione delle categorie è quella prevista nell'allegato A) al presente regolamento.
4. Per la definizione della classificazione in categorie di attività si fa riferimento, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, alle attività individuate dai codici attività IVA.

Articolo 11

Determinazione della superficie imponibile

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria e non ordinaria iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, dalla superficie calpestarle dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie imponibile sarà determinata a regime all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il comune di Cosenza provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune di Cosenza, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, considera, laddove disponibile il dato, come superficie assoggettabile al

tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

5. Ai fini dell'attività di accertamento per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestable.

Articolo 12

Commisurazione delle superfici

1. La superficie da utilizzare per la determinazione della tariffa è misurata, per i fabbricati, sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti, che andranno iscritte nella categoria relativa all'attività svolta.

2. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso e per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia superiore/uguale o inferiore al mezzo metro quadrato.

3. Concorrono a formare l'anzidetta superficie, per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile, e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse.

4. Per le utenze non domestiche la tariffa è commisurata in relazione al tipo di uso cui i locali e le aree sono destinati.

Articolo 13

Utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- a) domestiche residenti;
- b) domestiche non residenti.

2. Si considerano utenze domestiche residenti i locali occupati da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, come risulta dall'anagrafe del comune di Cosenza. Il numero dei componenti del nucleo familiare, ai fini della determinazione della tariffa e delle eventuali riduzioni e agevolazioni previste dal presente regolamento, è individuato nel numero dei soggetti conviventi, a prescindere dall'esistenza di vincoli di parentela o affinità, risultante dagli elenchi dell'anagrafe del comune di Cosenza, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica, salvo diversa composizione del nucleo familiare convivente risultante da sentenze, decreti, ordinanze o altri atti emessi dalla magistratura.

3. Salvo quanto stabilito dal comma 2, il numero dei componenti il nucleo familiare è diminuito, previa presentazione di idonea documentazione, delle persone che si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) persona ricoverata in casa di riposo;
- b) persona detenuta in istituto penitenziario;

c) persona che abbia eletto dimora, per motivi di lavoro o di studio, all'estero o in un altro comune ubicato al di fuori del territorio della regione Calabria, per un periodo superiore a sei mesi.

4. Si considerano utenze domestiche non residenti i locali tenuti a disposizione per i quali da certificazione anagrafica non risultano soggetti residenti, ovvero per i quali, pur risultando soggetti residenti, lo stato di fatto dei locali sia non occupato per il sussistere delle condizioni di cui al comma 3. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a 3 (tre), salvo prova contraria sull'effettiva composizione del nucleo familiare nell'unità residente.

5. Nei casi di attività ricettive di tipo affittacamere, bed and breakfast e case e appartamenti per vacanze, gestite in forma non imprenditoriale ai sensi della legge regionale della Calabria 26 febbraio 2003, n. 2 e successive modificazioni, ai fini della determinazione della tariffa, si considera un numero di occupanti pari alla somma del numero dei componenti il nucleo familiare come risultante dall'anagrafe del Comune e del numero massimo di posti letti autorizzato.

Articolo 14

Istituzioni scolastiche statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'articolo 33-*bis* del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. A norma dell'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Articolo 15

Riduzioni tariffarie

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa sui rifiuti (TARI) è ridotta nella misura dell'80 per cento.

2. Per i locali e le aree scoperte è stabilita una riduzione del 60 per cento calcolata sulla quota fissa nel caso la loro distanza dal più vicino punto di raccolta indifferenziata sia superiore ai 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della legge n. 147 del 2013, la tassa sui rifiuti (TARI) è ridotta nei seguenti casi:

a) per le utenze non domestiche è prevista una riduzione del 50 per cento della parte variabile della tariffa per i locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, destinati ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità per l'esercizio dell'attività. Qualora l'occupazione da essa risultante sia inferiore a 105 giorni nell'arco dell'anno solare e comunque l'occupazione sia autorizzata per un periodo non superiore a due giorni nell'arco della medesima settimana, la riduzione di cui al periodo precedente è elevata al 60 per cento della parte variabile della tariffa;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 50 per cento della quota variabile.

Le riduzioni di cui ai punti precedenti non possono superare il limite massimo del 30 per cento dell'importo totale della tassa sui rifiuti.

4. La tariffa è ridotta del 2,5 per cento sulla quota fissa per i consorzi stradali obbligatori di cui al decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918 n. 1446, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, per il solo servizio di spazzamento delle strade.

5. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal giorno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione, pena, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di cui al successivo articolo 25.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili; nel caso di concorso si applica la riduzione più elevata.

Articolo 16

Agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero dei rifiuti

1. L'agevolazione per le utenze domestiche è assicurata attraverso la ripartizione dei costi della tariffa fra utenze domestiche e utenze non domestiche. Tale ripartizione è definita nella delibera di determinazione della tariffa.

2. Le agevolazioni per il conferimento alla raccolta differenziata sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze. Tali risultati sono definiti in base alla quantità dei rifiuti conferiti alle raccolte differenziate, in rapporto alla totalità dei rifiuti, e alla qualità delle raccolte

differenziate stesse. La quota dell'abbattimento applicato non può essere superiore all'80 per cento della parte variabile della tariffa ed è stabilita nella delibera di determinazione della tariffa. Tale abbattimento viene accordato a consuntivo e comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti. Ove si contabilizzino rilevanti risultati collettivi, l'amministrazione comunale può valutare il riconoscimento di benefici anche in termini di maggiore servizi resi alla zona (quartiere, isolato, strada, etc.) cui tali risultati sono attribuiti.

3. È applicata un'agevolazione a favore delle utenze domestiche residenti che praticano il compostaggio domestico. A tal fine, le utenze domestiche devono essere dotate delle necessarie condizioni igienico-sanitarie previste dalle norme vigenti per l'espletamento di tale pratica. Per beneficiare dell'agevolazione, gli utenti, che non abbiano praticato il compostaggio nell'anno precedente, devono presentare al comune di Cosenza, dal 1 ottobre ed entro il termine perentorio del 30 novembre, una apposita dichiarazione contenente l'impegno a praticare il compostaggio domestico in modo continuativo nel corso dell'anno successivo, in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione contiene inoltre l'accettazione a consentire l'accesso presso l'abitazione da parte degli incaricati del comune di Cosenza e/o del soggetto gestore al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme, per godere dell'agevolazione, devono altresì ricorrere le seguenti condizioni: *a)* l'attività di compostaggio deve essere riconducibile a un'area a verde pertinenziale esclusiva della medesima utenza; *b)* l'attività di compostaggio deve essere praticata continuativamente per tutto il corso dell'anno solare per il quale si presenta l'istanza. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista per il compostaggio domestico, gli interessati sono tenuti a produrre al comune di Cosenza, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'avvenuta pratica del compostaggio domestico per il periodo 1 gennaio-31 dicembre dell'anno precedente. Entro il medesimo termine, gli utenti che hanno effettuato la pratica del compostaggio nell'anno precedente possono dichiarare la rinuncia a praticare il compostaggio domestico per l'anno in corso. Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni, il comune di Cosenza può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica del compostaggio domestico da parte dell'utenza. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per godere dell'agevolazione, la tariffa indebitamente beneficiata è recuperata con applicazione del tasso di interesse nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

4. Per le utenze non domestiche, ai sensi dell'articolo 49, comma 14, del d.lgs. n. 22 del 1997 e dell'articolo 7, comma 2, del d.P.R. n. 158 del 1999, è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere

avviato a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tale coefficiente è definito nella delibera di determinazione della tariffa. A tal fine si stabilisce che: *a)* la riduzione, che comunque non potrà essere superiore all'80 per cento della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviata al recupero; *b)* nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione sono esclusi i rifiuti assimilati riciclabili conferiti al servizio pubblico. Al fine dell'applicazione del coefficiente di riduzione previsto per le utenze non domestiche, gli interessati sono tenuti a produrre al comune di Cosenza, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, attestante la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti e copia del registro di carico e scarico. Su richiesta del comune di Cosenza o del soggetto gestore, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di dichiarazione (M.U.D.), di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per l'anno di riferimento o qualora non sussista l'obbligo della presentazione del suddetto modello unico di dichiarazione, idonea documentazione contabile attestante l'avvenuta stipula e operatività di un contratto di avvio al recupero. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti. Ove si contabilizzino rilevanti risultati collettivi, l'amministrazione comunale può valutare il riconoscimento di benefici anche in termini di maggiore servizi resi alla zona (quartiere, isolato, strada, ecc.) a cui tali risultati sono attribuiti.

5. Il coefficiente di riduzione di cui al comma 4 è applicato anche alle utenze domestiche per i rifiuti che il produttore comprova di aver avviato al recupero medesimo, unitamente alla dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, attestante la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, da produrre al comune di Cosenza entro il 31 gennaio di ciascun anno. Tale coefficiente è definito nella deliberazione della tariffa.

Articolo 17

Agevolazioni ed esenzioni

1. Il comune di Cosenza assicura l'agevolazione nel pagamento totale della tassa sui rifiuti (TARI) a coloro che occupano o conducono i locali a titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto e ad una cantina o soffitta) sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dell'utente/richiedente.

2. Per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni e disposizioni attuative.

3. Al fine di ottenere l'agevolazione dal pagamento totale della tariffa, il richiedente è tenuto a presentare al comune di Cosenza, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di spettanza dell'agevolazione, la dichiarazione sostitutiva unica (DSL) relativa all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, redatta secondo il disposto dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, così come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, unitamente alla richiesta di agevolazione, redatta su apposito modulo messo gratuitamente a disposizione dal comune di Cosenza.

4. L'agevolazione ha effetto per il solo anno per il quale è stata presentata la relativa richiesta.

5. Il comune di Cosenza assicura l'agevolazione totale dal pagamento della tassa sui rifiuti per le abitazioni ad uso di residenzialità sociale per diversamente abili e minori, in convenzione con il comune di Cosenza, gestiti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 460.

6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Comune può prevedere agevolazioni sul tributo, fino alla totale esenzione, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

7. Le agevolazioni e le esenzioni di cui al presente articolo, ai sensi di legge, sono finanziate, per l'anno 2014, da apposita autorizzazione di spesa iscritta in bilancio e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 18

Tassa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, la tassa è dovuta in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa giornaliera è determinata, per ogni categoria, in base alla tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno, maggiorata del 50 per cento.

4. La tariffa della tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

6. Alla tassa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della tassa annuale.

7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico è tenuto a comunicare al dipartimento economico finanziario, settore: programmazione risorse finanziarie - bilancio - tributi, tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 19

Dichiarazione TARI

1. I soggetti passivi del tributo o loro incaricati muniti di delega devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune di Cosenza, deve essere presentata al comune di Cosenza entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa e comunque contestualmente ad ogni denuncia di variazione anagrafica.

4. Nei casi di fallimento il curatore, entro 90 giorni dalla data della nomina, presenta al comune di Cosenza una dichiarazione attestante l'avvio della procedura e provvede, altresì, al versamento del tributo dovuto per gli importi maturati sino al periodo di durata della procedura fallimentare.

5. La dichiarazione ha effetto dalla data di inizio o variazione, ed è efficace anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.

6. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo fax o per via telematica secondo le regole e le specifiche tecniche indicate dal comune di Cosenza, allegando fotocopia del documento d'identità. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del comune di Cosenza, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o per via telematica.

7. La dichiarazione può essere presentata anche contestualmente alla stipulazione di altri contratti d'utenza.

8. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

9. Per le utenze domestiche la dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione deve contenere i seguenti elementi:

a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;

b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

c) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

d) numero degli occupanti i locali;

e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

f) dati catastali relativi a: sezione (eventuale), foglio, particella e subalterno (eventuale); indirizzo di ubicazione dell'immobile, compresa di scala, edificio e numero dell'interno, ove esistente;

g) superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e loro ripartizione interna;

h) data di cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione;

i) ubicazione dei locali od aree e loro destinazione d'uso;

l) cognome e nome dell'eventuale subentrante;

m) motivo della cessazione;

n) firma del dichiarante.

10. Per le utenze non domestiche la dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione, deve contenere i seguenti elementi:

a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale ed ogni unità locale a disposizione, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;

b) generalità del legale rappresentante, codice fiscale e residenza;

c) indicazione della categoria di appartenenza secondo la tabella delle categorie di cui all'allegato A) del presente regolamento;

d) dati catastali relativi a: sezione (eventuale), foglio, particella e subalterno (eventuale); indirizzo di ubicazione dei locali/aree, compresa di scala, edificio e numero dell'interno, ove esistente;

e) superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e loro partizioni interna;

f) data di inizio occupazione o conduzione o di variazione degli elementi denunciati;

g) data di presentazione della dichiarazione;

h) data di cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione;

- i) ubicazione dei locali od aree e loro destinazione d'uso;
- l) cognome e nome dell'eventuale subentrante;
- m) motivo della cessazione;
- n) firma del legale rappresentante.

11. È fatto obbligo agli uffici dell'anagrafe del comune di Cosenza di comunicare al dipartimento economico finanziario, settore: programmazione risorse finanziarie - bilancio - tributi, con cadenza quadrimestrale, le iscrizioni relative alla nascita, decesso, variazione di residenza o domicilio, ecc..

12. La cessazione può essere accertata d'ufficio dal comune di Cosenza qualora siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio, quali cessazione della somministrazione di energia elettrica, subentri, decessi, dichiarazione di fallimento, ecc..

13. Se la dichiarazione di cessazione è presentata tardivamente si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 25. A tal fine, in via esemplificativa, può essere prodotto uno dei seguenti documenti:

- a) disdetta del contratto di locazione;
- b) bolletta recante dicitura «ultimo consumo» energia elettrica;
- c) provvedimento di esecuzione di sfratto;
- d) atto di compravendita;
- e) dichiarazione di cessazione attività rilasciata dall'agenzia delle entrate.

14. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione del comune di Cosenza e del soggetto gestore, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Articolo 20

Riscossione e versamenti

1. La riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) è effettuata attraverso l'emissione di avvisi di pagamento, da recapitare al contribuente, anche per posta semplice, oppure da notificare al contribuente anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Tali atti indicano l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e la scadenza. L'avviso di pagamento deve essere

sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della legge n. 212 del 2000 (statuto del contribuente), la fissazione del termine per l'effettuazione del pagamento, la determinazione degli importi a titolo di interessi e sanzioni previsti dall'articolo 25, applicabili quando il versamento non venga effettuato, in tutto o in parte, entro il termine previsto, nonché l'espresso avvertimento che si procederà alla riscossione coattiva dei versamenti omessi, parziali o tardivi e dei relativi interessi e sanzioni.

2. Il versamento della tassa in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente al comune di Cosenza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, nonché tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso di pagamento interbancari e postali.

3. Il versamento della tassa per l'anno di riferimento è effettuato in due o più rate. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

5. Per l'anno 2014, l'importo della prima rata di acconto è determinato, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014, l'importo della prima rata di acconto è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU applicate dal comune di Cosenza nell'anno precedente. I pagamenti operati con la prima rata sono scomputati ai fini della determinazione della seconda rata della tassa dovuta, calcolata tenendo conto delle tariffe deliberate per l'anno 2014.

Articolo 21

Dilazioni di pagamento

1. Per casi specifici di temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere, è possibile procedere alla rateizzazione dell'importo della tassa sui rifiuti (TARI) da versare, nel rispetto delle garanzie di solvibilità patrimoniali.

Articolo 22

Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il comune di Cosenza provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con la tassa sui rifiuti dovuta per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento. La compensazione è effettuata mediante la presentazione di un apposito modulo almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento e va preventivamente autorizzata dal responsabile dell'entrata nelle ipotesi in cui il credito da compensare sia superiore a euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura di legge, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 23

Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa sui rifiuti (TARI) qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'articolo 9, comma 7, è inferiore ad € 12,00.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tassa sui rifiuti (TARI), tributo provinciale, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa sui rifiuti.

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Articolo 24

Verifiche ed accertamenti

1. Il comune di Cosenza, anche per il tramite del gestore del servizio e di eventuali società di supporto all'azione di recupero evasione ed elusione, svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente articolo 19, e le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). A tal fine può:

a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione si procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento. Per le operazioni di cui sopra, si ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006, ove nominati;

- del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni;

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'agenzia delle entrate/territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici del comune di Cosenza sono obbligati a trasmettere al dipartimento economico finanziario, settore: programmazione risorse finanziarie - bilancio - tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- degli atti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;

- di ogni banca dati utile per l'esecuzione delle attività di controllo.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento richiesto mediante l'avviso di pagamento previsto dall'articolo 20, comma 1, è notificato, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento contenente l'indicazione dell'importo ancora dovuto a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) e di tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata e le tariffe applicate. Il sollecito di pagamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della legge n. 212 del 2000 (statuto del contribuente), la fissazione del termine per l'effettuazione del pagamento, la determinazione degli importi a titolo di interessi e sanzioni previsti dall'articolo 25, applicabili quando il versamento non venga effettuato, in tutto o in parte, entro il termine previsto, nonché l'espresso avvertimento che si procederà alla riscossione coattiva dei versamenti omessi, parziali o tardivi e dei relativi interessi e sanzioni.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, si provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, comprensivo del tributo o del

maggior tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni previste dall'articolo 25 e delle spese.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, il nome del responsabile del procedimento, il riferimento all'organo o autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

7. La firma dell'avviso di accertamento può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

8. Nel caso di emissione di atti o di iscrizioni a ruolo che risultassero, in base ad ulteriori accertamenti o alla produzione di documenti, parzialmente o totalmente errati, si procederà alla loro rettifica o annullamento entro 90 giorni dall'istanza in autotutela di parte o dal momento in cui l'errore risulta comprovato.

Articolo 25

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30 per cento di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi nella misura e secondo le modalità previste dalle norme vigenti. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si applica inoltre, per quanto non specificatamente disposto, la disciplina per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 e successive modificazioni.

Articolo 26

Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 20, comma 1, del sollecito di pagamento di cui all'articolo 24, comma 3 e dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 24, comma 4, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

Articolo 27

Contenzioso

1. Le controversie concernenti il tributo sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Sono altresì applicati l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Articolo 28

Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è designato un funzionario responsabile cui sono conferiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di

sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Articolo 29

Entrata in vigore. Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

2. Alla data di entrata in vigore della tassa sui rifiuti (TARI) disciplinata dal presente regolamento è soppressa l'applicazione della TARSU. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento, riscossione e rimborso, entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali, del tributo relativo alle annualità pregresse.

3. Si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione del comune di Cosenza e del soggetto gestore, ove queste non siano sufficienti per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

Articolo 30

Rinvio alla disciplina legislativa. Clausola di adeguamento

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla disciplina legislativa in materia.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute se deroganti o contrarie rispetto alle prescrizioni regolamentari, in base al principio che il regolamento, in quanto fonte secondaria, è subordinato alla disciplina legislativa, quale fonte primaria.

Articolo 31

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di emanazione comunale contrarie o incompatibili con il presente regolamento.

- - - - -

Allegato A)

CATEGORIE UTENZE TASSA RIFIUTI

UTENZE DOMESTICHE	
	Componenti nucleo familiare
a)	1
b)	2
c)	3
d)	4
e)	5
f)	6 o più
UTENZE NON DOMESTICHE	
Categorie Tariffa	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole (ballo, guida ecc.), associazioni, luoghi di culto, comunità religiose.
2	Cinematografi, teatri, sale da concerto e conferenza, giostre permanenti e simili, sale giochi.
3	Autorimesse, stazioni ferroviarie e simili e magazzini senza vendita.
4	Campeggi (piazze, servizi igienici ed uffici connessi; eventuali attività commerciali saranno calcolate ai fini della tariffa nelle rispettive categorie), distributori di carburante (superfici coperte, pensiline e/o aree immediatamente adiacenti agli erogatori), impianti sportivi.
5	Stabilimenti balneari.
6	Esposizioni, autosaloni.
7	Alberghi senza ristoranti, bed&breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze se gestiti in forma imprenditoriale.
8	Alberghi con ristorante.
9	Case di cura e riposo, grandi comunità (caserme, istituti di prevenzione, collegi e simili).
10	Ospedali.
11	Uffici, agenzie, studi professionali.
12	Banche ed istituti di credito.
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, e altri beni durevoli.
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze.
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16	Banchi e box di mercato di vendita di beni durevoli.
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, centri tatuaggi, toletta animali domestici.
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, gommista, tintoria, lavanderia, legatoria, riparazioni calzature, radiotecnica, odontotecnica, ecc.
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20	Attività industriali con capannoni di produzione.
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici.
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie.
23	Mense, birrerie, hamburgerie.
24	Bar, caffè, pasticcerie.
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati).
26	Plurilicenze alimentari e/o miste.
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.
28	Ipermercati di generi misti.
29	Banchi e box mercato di vendita di generi alimentari.
30	Discoteche, night club.

Allegato B)

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), del d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.